

V.
Milano 26.7.20


Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Maurizio Romanelli



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

**AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
-art. 415 bis c.p.p.-**

I Pubblici Ministeri,

Visti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di:

- 1) **FONTANA Attilio**, nato a Varese il 28.3.1952, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Jacopo Pensa, difensore di fiducia;
- 2) **SCHWEIGL Carmen**, nata a Merano il 14.5.1964 e residente in Fiume Veneto nella Via Sacconi n. 15, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Aiello, difensore di fiducia;
- 3) **BONGIOVANNI Filippo**, nato a Mazzarino (CL) l'8.2.1960, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Aiello di fiducia;
- 4) **DINI Andrea**, nato a Milano il 7.9.1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iannaccone, difensore di fiducia;
- 5) **SUPERTI Pier Attilio**, nato a Cremona il 01.04.1958 e residente in Piadena Drizzona (CR), via Trento e Trieste n. 5 A, difeso d'ufficio dall'avv. Avv. Valentina NARDO, del foro di Milano, con studio in Milano, via F. Turati n. 26 (cell. 331.2761099)

per il reato di cui agli artt. 110, 356 commi 1 e 2, in relazione all'art. 355 comma 2 n. 3 c.p., in concorso tra loro nelle rispettive qualità di:

- BONGIOVANNI**, dipendente di regione Lombardia distaccato presso ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ente *in house* di Regione Lombardia, da quest'ultima interamente partecipata) con incarico di Direttore Generale;
- SCHWEIGL**, Direttore acquisti di ARIA S.p.A. e responsabile unico del procedimento;
- DINI**, amministratore unico di DAMA S.p.A.
- FONTANA**, Presidente di Regione Lombardia;
- SUPERTI**, Direttore dell'Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne e Vicario del Segretario Generale di Regione Lombardia;

per avere commesso frode nell'esecuzione della fornitura CIG numero 827586215F del 16.4.2020, in forza della quale DAMA S.p.A., con sede legale in Varese, via Piemonte (società riferibile al 90 % a DINI Andrea, cognato di Fontana, ed al 10% a DINI Roberta, moglie di FONTANA), si obbligava contrattualmente a fornire ad ARIA – quale centrale acquisti incaricata da Regione Lombardia dell'approvvigionamento di dispositivi di protezione – 75.000 camici DPI di III categoria e 7.000 set costituiti da camice, cappellino e calzari, per l'importo complessivo di € 513.000,00, beni acquistati dalla Amministrazione pubblica per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 (a cui DAMA aveva già inoltrato ulteriore e successiva proposta di fornitura di 200.000 camici per un prezzo di



euro 1.200.000).

Con frode consistita nei seguenti artifici, concordati e messi in opera allo scopo di tutelare l'immagine politica del Presidente di Regione Lombardia FONTANA, una volta emerso il conflitto di interessi derivante dai rapporti di parentela con il predetto fornitore:

- nel tentare di simulare l'esistenza *ab origine* di un contratto di donazione in luogo di quello realmente stipulato di fornitura onerosa;
- nel pianificare e preordinare il parziale inadempimento dell'originario contratto di fornitura attraverso la sua trasformazione nei seguenti termini:

- 1) in relazione ai camici già consegnati, mediante la conversione della fornitura a titolo oneroso in una parziale donazione (a fronte della quale FONTANA decideva, previo accordo con DINI Andrea, di pagare, a titolo personale, in favore di DAMA il prezzo dei camici, sino ad allora fatturati, mediante una disposizione di bonifico, da un conto Svizzero personale di Fontana, operazione non andata a buon fine per per mancanza di sufficiente provvista e di un'ideale fattura giustificativa (S.O.S.)
- 2) per la parte di camici ancora da consegnare in forza dell'obbligo contrattuale (nel numero di 25.007), intervenendo sul Direttore Generale di ARIA, BONGIOVANNI, affinché rinunciasse alle residue prestazioni contrattuali al fine contenere il danno economico per DAMA S.p.A.,

artificiosamente creando, in tal modo, le premesse giustificative per non adempiere agli ulteriori obblighi derivanti dal contratto di pubblica fornitura e facendo, così, mancare beni destinati a fare fronte al quotidiano fabbisogno di camici richiesti dallo stato di emergenza sanitaria.

Tali condotte si dipanavano attraverso un accordo collusivo intervenuto tra DINI e FONTANA, con il quale si anteponevano all'interesse pubblico, l'interesse e la convenienza personali del Presidente di Regione Lombardia, il quale, soggetto attuatore per l'emergenza COVID-19 in base al Decreto n. 474 del 23.2.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, si ingeriva nella fase esecutiva del contratto in conflitto di interessi e in violazione degli artt. 42 comma IV del D.Lgs. n. 50/2016, 6 *bis* legge n. 241/90, 7 D.P.R. n. 62/2013 e del patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia, ciò in quanto il Direttore Generale di ARIA e i soggetti che in essa erano deputati agli acquisti – in forza del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 523 dell'8.4.2020 – assumevano *“il ruolo di funzionari o agenti del Soggetto attuatore”*.

Tale accordo collusivo veniva automaticamente recepito dalla centrale acquisti nelle persone di BONGIOVANNI e SCHWEIGL, che si attivavano per darvi esecuzione senza informare e coinvolgere il competente consiglio di amministrazione di ARIA ed al di fuori delle relative procedure amministrative.

Con contributo di SUPERTI consistito nell'aver definito, nell'interesse e dietro mandato di FONTANA – nel corso della riunione tenutasi in Regione Lombardia il 19.5.2020 – i dettagli dell'accordo di massima già raggiunto tra DINI e FONTANA e nell'averlo comunicato a BONGIOVANNI come diretta volontà del Presidente alla quale dover dare esecuzione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in relazione alla fornitura di cose destinate ad ovviare al comune pericolo rappresentato dalla pandemia da COVID-19.

In Milano in epoca successiva e prossima al 20.5.2020



AVVISANO

le persone sottoposte alle indagini, il difensore di fiducia e quello nominato d'ufficio che si sono concluse le indagini preliminari in ordine al fatto reato sopraindicato;

COMUNICANO

che la documentazione relativa alle indagini espletate è disponibile in formato elettronico mediante sistema documentale TIAP e che le persone sottoposte alle indagini ed i

difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia in formato digitale, previo pagamento dei diritti di cancelleria.

Le richieste di copia dell'intero fascicolo digitale dovranno essere inoltrate utilizzando il "form" presente sul sito della Procura di Milano:

<https://www.procura.milano.giustizia.it/rilascio-copie-tiap.html> ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: rilasciocopietiap.procura.milano@giustizia.it, allegando copia scansionata della nomina a difensore di fiducia e di un documento di riconoscimento. In tale caso l'invio degli atti avverrà in maniera telematica una volta verificato il pagamento dei diritti.

In caso di richiesta di accesso per la consultazione del fascicolo, la stessa dovrà essere effettuata mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica 415bis.procura.milano@giustizia.it, sempre con allegazione della copia scansionata della nomina a difensore di fiducia e di un documento di riconoscimento. In tale caso l'ufficio indicherà la data e l'orario per la consultazione su sistema TIAP, che potrà avvenire esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì con modalità tali da garantire la sicurezza degli operatori e degli stessi difensori.

La nomina a difensore di fiducia, anche qualora intervenuta successivamente alla notifica del presente avviso, dovrà essere sempre trasmessa per via telematica alla casella di posta elettronica dell'ufficio del P.M. prima della richiesta di accesso al fascicolo, così da agevolare le verifiche dell'autorizzazione alla consultazione e rilascio copia.

COMUNICANO

che la persona sottoposta alle indagini ha facoltà, mediante invio di mail da un indirizzo PEC all'indirizzo ricezioneatti.procura.milano@giustiziacert.it, nonché, in copia, all'indirizzo istituzionale della segreteria del magistrato titolare del procedimento (ufficiopmXXX.procura.milano@giustizia.it) risultante nel sito della Procura di Milano, entro il termine di venti giorni dalla notifica, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio e, ove ne ricorrano i presupposti, di chiedere di essere ammesso alla prova ex art. 168 bis c.p. con i tempi e le modalità indicate negli artt. 464 bis e ss. c.p.p. con estinzione del reato in caso di esito positivo



NOMINANO E COMUNICANO

che per **SUPERTI Pier Attilio**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 97, 365 c.p.p.; 28, 29, 30 D.L.vo 271/89, è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio**:

- **Avv. Valentina NARDO**, del foro di Milano, con studio in Milano, via F. Turati n. 26 (cell. 331.2761099 – email valentina.nardo@milano.pecavvocati.it)
(indicazione ricevuta tramite consultazione del servizio "web" organizzato dall'ufficio centralizzato dell'ordine forense del distretto della Corte d'appello di Milano)

e che in difetto di nomina di difensore di fiducia saranno assistite dal difensore di ufficio sopraindicato

INVITANO

le persone sottoposte alle indagini, qualora non si sia già provveduto, ad esercitare nelle forme di legge la facoltà di nominare un difensore e di dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISANO

- 1) **L'articolo 104 del codice di procedura penale italiano stabilisce che:**
 - a) *l'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura nei suoi confronti;*
 - b) *la persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo;*
 - c) *l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore, a norma dei commi precedenti.*
- 2) **L'articolo 143 del codice di procedura penale italiano stabilisce che:**
 - a) *L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.*
 - b) *Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali,*



dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

- c) La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
- d) L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
- e) L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

3) In base all'articolo 369 del codice di procedura penale italiano:

- a) si avvisa la persona sopra indicata che è sottoposta ad indagini preliminari per il reato o per i reati sopra indicati;
- b) si invita la persona sottoposta ad indagini che, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;
- c) si avvisa la persona sottoposta ad indagini che ha diritto di richiedere alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che le siano comunicate le iscrizioni a suo carico le iscrizioni previste dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

4) In base alle seguenti lettere dell'articolo 369 bis, comma 2, del codice di procedura penale italiano, si avvisa la persona sottoposta ad indagini che:

- a) nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un difensore;
- b) nel caso in cui non sia stato nominato un difensore di fiducia, è stato nominato difensore d'ufficio l'Avvocato pure sopra indicato;
- c) in mancanza di un difensore di fiducia e fino alla sua nomina, la persona sottoposta alle indagini sarà assistita dal difensore nominato d'ufficio;
- d) la persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- d – bis) ha diritto ad un interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- e) inoltre:
 - la persona sottoposta alle indagini può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni (articolo 3 Legge n. 217 del 1990 e successive modificazioni, così come da ultimo modificata dagli articoli 76 e 92 T.U. Spese di giustizia – Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 115;
 - può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, non superiore a quello determinato dalla legge, (€ 10.766,33 dal 2 luglio 2012 ; € 11.369,24 dal 23 luglio 2014; € 11.493,82 dal 27 agosto 2015; € 11.493,82 dal 28.2.2018);



- *in caso di convivenza con familiari, si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ma il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari;*
- *ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;*
- *si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;*
- *per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale italiano, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti, salvo prova contraria;*
- *ogni due anni, con Decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.*

5) Sempre in base all'articolo 369 bis, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale italiano si avvisa la persona sottoposta ad indagini che, nella fase delle indagini preliminari, le competono diritti, poteri e facoltà, tra i quali:

- a) *la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia (ai quali compete altresì la facoltà di svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti ed investigatori privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 327 bis e seguenti del codice) e consulenti tecnici di parte;*
- b) *la facoltà di prestare consenso a che sia data notizia del suo fermo o dell'arresto ai familiari;*
- c) *il diritto di presentare memorie o richieste scritte (articoli 121 e 367 del codice) e di depositare documenti (articolo 234 del codice);*
- d) *la facoltà di richiedere al pubblico ministero di svolgere indagini a proprio favore, indicando persone da sentire o atti ad acquisire (articolo 358 del codice);*
- e) *il diritto di chiedere la trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero in base all'articolo 54 quater del codice;*
- f) *il diritto di farsi assistere durante le perquisizioni da persona di fiducia e di essere avvisata di data e luogo del conferimento di incarico a consulente tecnico per accertamenti non ripetibili (articolo 360 del codice);*
- g) *il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali degli atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere (perquisizioni, sequestri, interrogatori, confronti, ispezioni, ai sensi dell'articolo 366 del codice);*



- b) la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni (articolo 374 del codice);
- i) il diritto di ottenere la notifica delle richieste di proroga delle indagini preliminari e di presentare memorie al riguardo (articolo 406 del codice);
- j) il diritto di prendere cognizione dei verbali e delle registrazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di chiedere al Giudice la trascrizione delle conversazioni utili a propria difesa (articolo 268 del codice);
- k) la persona sottoposta alle indagini ha diritto, al momento dell'interrogatorio:
 - i) a ricevere contestazione in forma chiara e precisa dei fatti che le sono attribuiti,
 - ii) ad essere informata degli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
 - iii) ad esporre quanto ritiene utile alla sua difesa;
- l) la persona sottoposta ad indagini ha diritto ad essere avvertita, prima che l'interrogatorio abbia inizio, che, in base all'articolo 64 del codice:
 - i) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
 - ii) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, del codice ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
 - iii) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 del codice e le garanzie di cui all'articolo 197 bis del codice.

6) Sempre in base all'articolo 369 bis, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale italiano, si avvisa la persona sottoposta ad indagini che, nel corso del procedimento:

- a) può richiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere ad incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice;
- b) può proporre impugnazione contro i provvedimenti con i quali sono stati disposti o convalidati il sequestro probatorio o preventivo (articoli 257 – 322 del codice) o le misure cautelari personali (articolo 309 del codice);
- c) può chiedere la revoca e la sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate;
- d) può ottenere copia di atti del procedimento su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice;
- e) ha diritto all'avviso della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415 bis del codice);
- f) ricevuta la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, può prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle indagini del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni, ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- g) può definire anticipatamente il procedimento, ove ne ricorrano le condizioni, con l'oblazione (articolo 162 bis del codice penale), con il patteggiamento (articolo 444 del codice) o con il giudizio abbreviato (articolo 442 del codice di procedura penale);
- h) può opporsi al decreto penale di condanna (articolo 461 del codice);



- i) può proporre appello (articolo 593) o ricorso per cassazione (articolo 606) contro le sentenze emesse dal giudice;
- j) può promuovere procedimenti di esecuzione (articolo 666 e seguenti del codice) o richiesta di revisione (articolo 629 del codice);
- k) in caso di ingiusta detenzione, può promuovere richiesta per ottenere una riparazione (articolo 314 del codice);
- l) le competono tutte le altre facoltà e i diritti previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi vigenti.

7) Si invita la persona sottoposta ad indagini:

- a) a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore.

8) Si informa inoltre la persona sottoposta ad indagini:

- a) che, in base all'articolo 168 bis del codice penale italiano, (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato):
 - nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti del codice penale indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale italiano (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma,; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; furto aggravato a norma dell'articolo 625; ricettazione prevista dall'articolo 648) l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;
 - la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;
 - la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche



- internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.*
- *la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta;*
 - *la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale italiano*
- b) *che, in base all'articolo 168 ter del codice penale italiano (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova), l'esito positivo della prova estingue il reato;*

9) Si informa inoltre la persona sottoposta ad indagini:

- a) *che, in base all'articolo 131-bis del codice penale italiano (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice penale italiano, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale; in particolare:*
- *l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona;*
 - *il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;*
 - *ai fini della determinazione della pena detentiva di cinque anni non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;*
 - *in quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 del codice penale italiano.*
 - *l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante;*
- b) *che, in base all'articolo 411 del codice di procedura penale italiano:*
- *il pubblico ministero richiede l'archiviazione quando risulta che la persona non è punibile per particolare tenuità del fatto; in tal caso, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta;*



- *il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, fissa un'udienza, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza;*
- *in mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato; nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero;*
- c) *che, in base all'articolo 469 del codice di procedura penale italiano, il giudice del dibattimento può pronunciare sentenza di non doversi procedere quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, previa audizione in camera di consiglio della persona offesa, se compare.*

DISPONGONO

la notifica della presente comunicazione:

- a **FONTANA Attilio**, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. **Jacopo PENSA**, tramite TIAP;
- All'Avv. **Jacopo PENSA**, difensore di fiducia di **FONTANA Attilio**, tramite TIAP
- a **SCHWEIGL Carmen**, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. **Domenico AIELLO**, tramite TIAP;
- all'Avv. **Domenico AIELLO**, difensore di fiducia di **SCHWEIGL Carmen**, tramite TIAP
- a **BONGIOVANNI Filippo**, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. **Domenico AIELLO**, tramite TIAP;
- all'Avv. **Domenico AIELLO**, difensore di fiducia di **BONGIOVANNI Filippo**, tramite TIAP
- a **DINI Andrea**, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. **Giuseppe IANNACCONE**, tramite TIAP;
- all'Avv. **Giuseppe IANNACCONE**, difensore di fiducia di **DINI Andrea**, tramite TIAP
- a **SUPERTI Pier Attilio**, a mezzo Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, cui il presente atto è inviato con espressa richiesta di provvedere alla redazione del verbale di identificazione (elezione/dichiarazione di domicilio e invito a nominare un difensore di fiducia)
- all'Avv. **Valentina NARDO**, difensore d'ufficio di **SUPERTI Pier Attilio**, mediante TIAP